



## DETERMINAZIONE N. 04 DEL 01/03/2021

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AZIENDA CALABRIA LAVORO.**

Progressivo Generale N. 185 in data 01/04/2021

### IL RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE

**VISTO** il decreto Sindacale n. 01 del 01/01/2021 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area Personale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** il decreto Legislativo n. 267/2000;

#### **PREMESSO CHE:**

- il Comune di Filadelfia, giusta convenzione con Fondazione Calabria Etica, utilizza n. 3 lavoratori, Sigg.ri Calafato Elisa, Gugliotta Angela e Vilelli Francesco, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 15 del 13 giugno 2008, poi trasferiti ad Azienda Calabria Lavoro, con contratto a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) in scadenza al 31.12.2020;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" n. 14413 del 24.12.2020 è stata disposta l'autorizzazione alla proroga delle attività dei lavoratori della L.R. 15/2008 fino al 31.12.2021;
- il Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 103 del 28 dicembre 2020 che ha recepito il sopra citato decreto dipartimentale e, conseguentemente, ha disposto la proroga dei contratti del personale *de quo* fino al 31.12.2021;
- in data 30.12.2020 Azienda Calabria Lavoro ha comunicato al Comune di Filadelfia (Ente utilizzatore) la proroga dei contratti dei dipendenti in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.12.2020 si è preso atto della proroga dei contratti con Azienda Calabria Lavoro dei lavoratori Sigg.ri Calafato Elisa, Gugliotta Angela e Vilelli Francesco, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 13 giugno 2008, fino al 31.12.2021, dando atto che il Comune di Filadelfia rimane Ente utilizzatore dei lavoratori in oggetto senza alcun onere economico a suo carico;

- gli stessi lavoratori prestano servizio in questo Ente presso l'Ufficio Tributi, Anagrafe - Stato Civile e Tecnico;
  - con nota prot. n. 0000124 dell'08.01.2021, il Responsabile dell'Ufficio Personale, sentiti anche i Responsabili dell'Area Amministrativa e Tecnica, rappresenta le necessità degli Uffici per carenza di personale e chiede di integrare le ore ai tre dipendenti di Azienda Calabria Lavoro, già in utilizzo presso questo Ente, da diversi anni;
  - viste le note prot. n. 0000127 del 08.01.2021 e prot. n. 0000212 dell'11.01.2021 trasmesse dal Comune di Filadelfia ad Azienda Calabria Lavoro;
  - da ultimo, con nota prot. n. 360 del 15.01.2021 ad oggetto: "*Lavoratori L.R. 15/2008 – Progetto ore integrative – Richiesta*", il Comune di Filadelfia chiedeva ad Azienda Calabria Lavoro di aumentare per n. 6 mesi per le 3 unità in utilizzo presso questo Ente le ore settimanali entro il monte di 12 ore settimanali, con impegno del Comune a corrispondere ad Azienda Calabria Lavoro tutti gli oneri economici conseguenti;
  - con nota prot. n. 174 del 18.01.2021 ed acquisita al prot. n. 452 del 19.01.2021 Azienda Calabria Lavoro comunicava l'accoglimento dell'istanza prodotta dal Comune di Filadelfia, rimanendo in attesa dei relativi atti consequenziali;
  - con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2021, tra l'altro, si formulava specifico atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula di apposita convenzione al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di Filadelfia ed Azienda Calabria Lavoro anche per le ore integrative;
- VISTA** la convenzione firmata dal Comune di Filadelfia e da Azienda Calabria Lavoro, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

#### **DETERMINA**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare la convenzione che disciplina i rapporti tra Azienda Calabria Lavoro ed il Comune di Filadelfia per l'utilizzo del personale facente parte del bacino di cui alla L.r. 15/2008, contrattualizzato da Azienda Calabria Lavoro fino al 31.12.2021, relativamente alle ore aggiuntive i cui oneri sono a carico del Comune, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la presente convenzione avrà efficacia fino al 31.07.2021;

Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili di Area cui è assegnato il personale indicato in convenzione;

Di dare atto che la presente Determinazione:

- va pubblicata all'Albo On-line;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Personale;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta comunale;
- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Majolo Pasquale



AREA PERSONALE – DETERMINA N. 04 DEL 01/03/2021

LEGGE 18 agosto 2000, n. 267, art. 151, comma 4

Per la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio finanziario

F.to (BRUNO IORFIDA)



Da "postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com"  
<postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com>  
A "protocollo.filadelfia@asmepec.it" <protocollo.filadelfia@asmepec.it>  
Data lunedì 1 marzo 2021 - 16:21

1-8

**Fw: Convenzione comune filadelfia firmata digitalmente prot n 716 del 01-03-2021**

Si trasmette quanto in allegato

COMUNE DI FILADELFIA VIBO VALENTIA
01 MAR 2021
Prot. n. ... 1813 .....
tit.....class.....fasc.....

**Allegato(i)**

convenzione Filadelfia azienda calabria lavoro.pdf.p7m (381 Kb)

01 MAR 2021

Prot. n. *A.d. 13*.....  
tit.....class.....fasc.....

## CONVENZIONE ATTUATIVA

Per l'utilizzo del personale facente parte del bacino di cui alla L. R. 15/2008

### TRA

**Azienda Calabria Lavoro** (codice fiscale 02137350803), Via Vittorio Veneto, 60  
89123 Reggio Calabria, nella persona del legale rappresentante, Dr. Giovanni Forciniti;

### E

Il **Comune di Filadelfia** rappresentato dal Sindaco De Nisi Maurizio, nato a Lamezia Terme il  
07/10/1980, rappresentante legale dell'Ente, in appresso e per brevità denominato "Soggetto  
Utilizzatore";

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Filadelfia, giusta convenzione con Fondazione Calabria Etica, utilizza n. 3 lavoratori, Sigg.ri Calafato Elisa, Gugliotta Angela e Vilelli Francesco, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. 15 del 13 giugno 2008, poi trasferiti ad Azienda Calabria Lavoro, con contratto a tempo determinato e part-time (18 ore settimanali) in scadenza al 31.12.2020;
- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento "Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo" n. 14413 del 24.12.2020 è stata disposta l'autorizzazione alla proroga delle attività dei lavoratori della L.R. 15/2008 fino al 31.12.2021;
- con Decreto del Direttore Generale di Azienda Calabria Lavoro n. 103 del 28 dicembre 2020 è stato recepito il sopra citato decreto dipartimentale e, conseguentemente, è stata disposta la proroga dei contratti del personale *de quo* fino al 31.12.2021;
- in data 30.12.2020 Azienda Calabria Lavoro ha comunicato al Comune di Filadelfia (Ente utilizzatore) la proroga dei contratti dei dipendenti in oggetto;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 30.12.2020 si è preso atto della proroga dei contratti con Azienda Calabria Lavoro dei lavoratori Sigg.ri Calafato Elisa, Gugliotta Angela e Vilelli Francesco, di cui all'art. 2 comma 1 della L.R. n. 15 del 13 giugno 2008, fino al 31.12.2021, dando atto che il Comune di Filadelfia rimane Ente utilizzatore dei lavoratori in oggetto senza alcun onere economico a suo carico;
- gli stessi lavoratori prestano servizio in questo Ente presso l'Ufficio Tributi, Anagrafe - Stato Civile e Tecnico;
- con nota prot. n. 0000124 dell'08.01.2021, il Responsabile dell'Ufficio Personale, sentiti anche i Responsabili dell'Area Amministrativa e Tecnica, ha rappresentato le necessità degli Uffici per carenza di personale e ha chiesto di integrare le ore ai tre dipendenti di Azienda Calabria Lavoro, già in utilizzo presso questo Ente, da diversi anni;

- viste le note prot. n. 0000127 del 08.01.2021 e prot. n. 0000212 dell'11.01.2021 trasmesse dal Comune di Filadelfia ad Azienda Calabria Lavoro;

- da ultimo, con nota prot. n. 360 del 15.01.2021 ad oggetto: "*Lavoratori L.R. 15/2008 – Progetto ore integrative – Richiesta*", il Comune di Filadelfia ha chiesto ad Azienda Calabria Lavoro la possibilità di aumentare, per n. 6 mesi, per le 3 unità in utilizzo presso questo Ente, le ore settimanali entro il monte di 12 ore settimanali, con impegno del Comune a corrispondere ad Azienda Calabria Lavoro tutti gli oneri economici conseguenti;

- con nota prot. n. 174 del 18.01.2021 ed acquisita al prot. n. 452 del 19.01.2021, Azienda Calabria Lavoro ha comunicato l'accoglimento dell'istanza prodotta dal Comune di Filadelfia, rimanendo in attesa dei relativi atti consequenziali;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 21.01.2021, tra l'altro, è stato formulato specifico atto di indirizzo al Responsabile dell'Ufficio Personale per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la stipula di apposita convenzione al fine di regolamentare i rapporti tra il Comune di Filadelfia ed Azienda Calabria Lavoro anche per le ore integrative;

Tutto ciò premesso, con il seguente atto, valido ad ogni effetto di legge, le parti **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

##### **(Premesse)**

Le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (nel seguito solo "Convenzione").

#### **Articolo 2**

##### **(Oggetto)**

La Convenzione disciplina i rapporti tra la Azienda Calabria Lavoro ed il soggetto Utilizzatore per l'utilizzo del personale, facente parte del bacino di cui alla L.R. 15/2008, contrattualizzato da Azienda Calabria Lavoro fino al 31.12.2021, relativamente alle ore aggiuntive i cui oneri sono a carico del Comune.

#### **Art. 3**

##### **(Impegni specifici delle parti e modalità attuative)**

Azienda Calabria Lavoro dovrà:

1) procedere al pagamento dei lavoratori subordinatamente alla erogazione dei fondi apposti da parte del Comune di Filadelfia e, conseguentemente, provvedere al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti per legge;

2) provvedere all'iscrizione dei lavoratori presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali;

3) assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di utilizzo e, in particolare, tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi ad esso connessi;

Il Soggetto Utilizzatore assumerà le seguenti obbligazioni:

- a) comunicare tempestivamente ad Azienda Calabria Lavoro l'orario di lavoro di ciascun lavoratore al fine di consentirne il distacco presso l'utilizzatore;
- b) mettere a disposizione locali e attrezzature, anche informatiche, adeguate allo svolgimento dei compiti che saranno assegnati al prestatore di lavoro;
- c) adibire il lavoratore alle mansioni corrispondenti alla Categoria, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza di Azienda Calabria Lavoro, l'adeguata formazione teorico-pratica, a norma delle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza;
- d) comunicare tempestivamente ad Azienda Calabria Lavoro gli elementi utili ad una eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore al fine di consentire a quest'ultima l'azione che dovrà esercitare;
- e) informare tempestivamente e per iscritto Azienda Calabria Lavoro in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento degli obblighi di legge;
- f) garantire, con riguardo alle attività che si svolgeranno presso i propri uffici, l'osservanza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata dal Soggetto utilizzatore con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro, il Soggetto Utilizzatore provvederà a trasmettere la necessaria documentazione sottoscritta con cadenza mensile dai responsabili degli Uffici che avranno usufruito delle prestazioni stesse, con indicazione delle ore effettivamente lavorate, nonché delle assenze. Tale documentazione sarà trasmessa ad Azienda Calabria Lavoro a mezzo posta elettronica certificata, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento.

Il Soggetto utilizzatore avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in materia di lavoro e di organizzazione pubblica.

**Articolo 4**  
**(Orario di lavoro)**

L'orario di lavoro è di 30 (trenta) ore settimanali, articolato su cinque giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per 6 (sei) ore giornalieri dal lunedì al venerdì, con la precisazione che soltanto 12 ore settimanali sono a carico del Comune.

Qualora le assenze ingiustificate del lavoratore superino il 20% (venti per cento) della durata del contratto di lavoro, il contratto di lavoro si risolve automaticamente senza alcun obbligo di contestazione e di comunicazione. Le ore di assenza comunque verranno sottratte dal corrispettivo complessivo.

**Art. 5**  
**(Pagamento)**

L'erogazione delle risorse relative alle dodici ore settimanali aggiuntive avverrà in busta paga da parte di Azienda, previo trasferimento delle relative somme da parte del Soggetto Utilizzatore.

Al riguardo, le parti precisano che il Comune dovrà comunicare ad Azienda l'avvenuta liquidazione delle risorse finanziarie con una nota, in cui devono essere individuati gli importi da liquidare a ciascuno dei tre lavoratori.

**Art. 6**  
**(Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)**

L'Azienda Calabria Lavoro si riserva ampia facoltà, senza che il Soggetto utilizzatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del Soggetto utilizzatore di tutte le disposizioni contenute nel presente atto, nonché sull'attività svolta e sul corretto utilizzo del prestatore di lavoro.

**Art. 7**  
**(Modello Organizzativo – Codice Etico - Privacy e riservatezza)**

Il Soggetto Utilizzatore e il prestatore di lavoro dovranno tenere un comportamento in linea con quanto sancito dal modello organizzativo di Azienda Calabria Lavoro e dal codice etico pubblicato sul sito internet di Azienda Calabria Lavoro al fine di non esporre quest'ultima al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 6 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza di tale impegno costituisce grave inadempimento e legittima Azienda Calabria Lavoro a prendere le opportune decisioni, fermo restando il risarcimento dei danni e la tutela dei propri diritti in tutte le sedi competenti.

Il Soggetto Utilizzatore e il prestatore di lavoro sono, altresì, tenuti al rispetto della normativa a tutela della privacy L. n. 196/2003.

#### **Art. 8**

##### **(Utilizzazione dei collaboratori)**

L'utilizzo dei prestatori di lavoro nelle attività previste dalla presente convenzione per n. 18 ore settimanali non determina alcun onere, anche indiretto sul bilancio del Soggetto Utilizzatore e, non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro stabile.

L'utilizzo dei prestatori di lavoro nelle attività previste dalla presente convenzione per n. 12 ore settimanali è a carico del Soggetto Utilizzatore e non comporta, comunque, la costituzione di alcun rapporto di lavoro con il Comune di Filadelfia.

Azienda Calabria Lavoro si riserva la facoltà insindacabile di variare la destinazione del prestatore di lavoro, secondo le proprie esigenze organizzative.

#### **Art. 9**

##### **(Efficacia e durata della convenzione)**

La presente convenzione avrà efficacia per n. 6 mesi a partire dalla data di sottoscrizione

Si allega elenco dei collaboratori da utilizzare.

Li, 01 FEB 2021

Per Azienda Calabria Lavoro

Il Presidente


Dott. Giovanni Forciniti

---

Per il Soggetto Utilizzatore

Il Rappresentante Legale

Maurizio De Nisi



---

Elenco dei collaboratori da utilizzare:

- 1) Calafato Elisa;
- 2) Gugliotta Angela;
- 3) Vilelli Francesco.